

Modifica alla Legge regionale 15 luglio 2022, n. 7 (Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2022 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022-2024)) e altre disposizioni di adeguamento)

### **Relazione illustrativa**

Con deliberazione della Giunta regionale n. 552/2022 “*Revisione e aggiornamento dei requisiti autorizzativi di tipo strutturale, tecnologico e organizzativo delle strutture di chirurgia ambulatoriale pubbliche e private già autorizzate. Modifica della DGR 944/2018*”, è stata prevista, ai sensi delle lettere a) e lettera b) del comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 9/2017, una nuova classificazione delle strutture di chirurgia ambulatoriale in base alla complessità delle prestazioni erogabili e si è proceduto alla revisione e aggiornamento dei requisiti autorizzativi di tipo strutturale, impiantistico, tecnologico e organizzativo delle strutture di chirurgia ambulatoriale di cui alla DGR 944/2018.

Il DDL è volto a differire – in fase di prima applicazione- i tempi di adeguamento accordati alle strutture di chirurgia ambulatoriale già autorizzate e in esercizio, relativamente ai nuovi requisiti strutturali, impiantistici, tecnologici e organizzativi, con la previsione di un unico termine, il 31 dicembre 2023, più lungo rispetto a quelli diversificati previsti a regime dalla l.r. 7/2022 (tre mesi per i requisiti organizzativi; sei mesi per i requisiti impiantistici e tecnologici; un anno per i requisiti strutturali).

Per quanto riguarda i requisiti organizzativi ma anche, e soprattutto, quelli strutturali, impiantistici, e tecnologici, le strutture pubbliche e quelle private – anche per il tramite dei propri terminali associativi - hanno infatti evidenziato un considerevole allungamento dei tempi necessari all’adeguamento, a causa perlopiù delle difficoltà nel reperimento dei materiali per l’installazione degli impianti, nonché dei ritardi nell’acquisizione delle apparecchiature e in generale della tecnologia necessaria, alla luce della limitata capacità produttiva e distributiva attuale da parte di molti fornitori.

### **Relazione articolata**

**L’articolo 1** dispone, in fase di prima applicazione, di differire i tempi di adeguamento accordati alle strutture di chirurgia ambulatoriale già autorizzate e in esercizio, relativamente ai nuovi requisiti strutturali, impiantistici, tecnologici e organizzativi, con la previsione di un unico termine, il 31 dicembre 2023, più lungo rispetto a quelli diversificati previsti a regime dalla l.r. 7/2022 (tre mesi per i requisiti organizzativi; sei mesi per i requisiti impiantistici e tecnologici; un anno per i requisiti strutturali).

**L’articolo 2** reca la norma d’invarianza finanziaria.

**L’articolo 3** dichiara l’urgenza della legge.

### **Articolo 1**

(Modifica alla legge regionale 15 luglio 2022, n. 7 (Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2022 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022-2024) e altre disposizioni di adeguamento)))

1. Il comma 2 dell’articolo 10 della legge regionale 15 luglio 2022, n. 7 (Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2022 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022-2024) e altre disposizioni di adeguamento)) è sostituito dal seguente:

“2. In fase di prima applicazione i termini di cui al comma 1 sono differiti al 31 dicembre 2023.”.

## **Articolo 2**

(Norma di invarianza finanziaria).

1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

## **Articolo 3**

(Dichiarazione d’urgenza).

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla data della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.